CAMERA DEI DEPUTATI N. 1567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MAZZETTI

Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati

Presentata il 23 novembre 2023

Onorevoli Colleghi ! – Con la presente proposta di legge, che costituisce la riproposizione del testo del disegno di legge presentato nella XVIII legislatura dalla senatrice Gallone (atto Senato n. 1396), si vuole regolamentare l'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati.

Infatti, ai sensi del punto 13, lettera *a)*, dell'allegato A annesso al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le raccolte e gli esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia sono ricomprese tra le categorie di beni culturali.

Il citato allegato A riporta sostanzialmente l'elenco delle varie categorie di beni culturali contenuto nel regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, « relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) », senza ordinare, classificare e specificare le varie categorie che compongono l'allegato, né, tanto meno, quelle fra queste che, in quanto concernenti attività di collezione e, quindi, anche di prelievo e di conservazione, avrebbero necessitato, appunto, di appropriate definizioni e di una specifica normativa.

Non è sufficiente la semplice definizione di « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia », in quanto la genericità di tali definizioni potrebbe creare dubbi interpretativi, possibili abusi e arbitrarie interpretazioni, restrittive o estensive.

Occorre quindi regolamentare la ricerca e l'attività di collezione di minerali, quali beni culturali, definendoli, altresì, come naturalistici, considerato anche il fatto che non esiste nessuna norma che vieti esplicitamente l'attività, in quanto tale, di ri-

cerca e di prelievo di campioni di minerali a scopo collezionistico e scientifico.

Sembra ovvio, infatti, che non si possano formare « collezioni » se non si consente il prelievo di singoli esemplari.

Alcune regioni, come la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino- Alto Adige, sono intervenute sulla materia con regolamentazioni proprie.

L'unica normativa esistente a livello nazionale, che riguardi in qualche modo i minerali, è il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno che però è applicabile alla sola attività di rilevanza industriale, che non aveva e non ha attinenza con l'attività di ricerca collezionistica e scientifica sul territorio, che oggi è un'attività sicuramente concernente beni culturali.

A questo proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1108 del 20 dicembre 1988, resa su ricorso della Presidenza del Consiglio contro la regione Lombardia, per conflitto di attribuzione *ex* articolo 117 della Costituzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha riconosciuto la legittimità della raccolta di minerali a scopo collezionistico e scientifico, chiaramente distinguendo questa dalla materia mineraria.

Inoltre, si ritiene che al legislatore attento interesserà certamente sapere che, al 31 gennaio 2023, l'Italia era, con 394, la terza nazione classificata (dopo la Russia con 917 e gli USA con 900) per scoperte di nuove specie al mondo (nuove in assoluto, ovvero sconosciute precedentemente alla scienza, con località-tipo italiana) e più esattamente con 310 specie, cui occorre aggiungerne altre 84, precedenti alla istituzione della IMA-CNMMN (*International Mineralogical Association* – Commissione internazionale per l'approvazione delle nuove specie e dei loro nomi) che opera dal 1959, e che, di queste, oltre il 60 per cento si doveva e si deve all'attività di privati ricercatori, appassionati collezionisti, che hanno portato questi minerali « sconosciuti » all'attenzione degli studiosi professionali (si vedano, Ciriotti M. et al. « Italian Type Minerals » 2004, aggiornamento in Ciriotti e Borrelli 2007 citati in Ciriotti M. et al. « Micro » 2007 e successive integrazioni). Possiamo certamente affermare che il collezionismo mineralogico in Italia rappresenta pertanto un grande esperimento di *citizen science*, con ovvie ripercussioni sul patrimonio culturale del nostro Paese.

Appare, quindi, necessario provvedere con apposita norma, esigenza, questa, già avvertita in passato come testimoniato dalla presentazione alle Camere di tre diversi progetti di legge nelle precedenti legislature: atto Camera n. 2906 dell'onorevole Naccarato nella XV legislatura; atto Camera n. 2811 dell'onorevole Moffa nella XVI legislatura e il citato atto Senato n. 1396 della senatrice Gallone nella XVIII legislatura.

La presente proposta di legge si compone di quattordici articoli, suddivisi in quattro capi. In particolare:

il capo I (articolo 1) reca le definizioni di bene culturale naturalistico e di bene culturale antropico, di bene culturale naturalistico inanimato, di minerale da collezione, di mineralogico e di minerario;

il capo II (articoli da 2 a 8) disciplina la ricerca e il prelievo di minerali italiani, a scopo collezionistico e scientifico;

il capo III (articoli da 9 a 12) disciplina l'utilizzazione scientifica e culturale del materiale prelevato;

il capo IV (articoli 13 e 14) reca le sanzioni e le disposizioni finali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) « beni culturali naturalistici »: tutti i beni che, esistenti in natura, viventi e capaci di riprodursi, o fin dalle origini inanimati e incapaci di riprodursi, costituiscono il patrimonio naturale e sono oggetto di indagini e studi da parte delle scienze naturali;

b) « beni culturali antropici »: i beni che, costituenti un patrimonio prodotto dell'attività umana o ad essa riconducibili, sono oggetto di indagini e studi da parte delle scienze umane e rappresentano un significativo momento della creatività, del pensiero e della storia umana;

c) « beni culturali naturalistici inanimati »: i beni naturali inanimati, esistenti in natura come componenti della crosta terrestre, che sono o sono stati suscettibili di indagine, di studio e di identificazione da parte delle scienze naturali;

d) « minerali da collezione »: gli elementi o composti naturali, chimicamente e fisicamente definiti, cristallini o no, campioni rappresentativi di una specie nota, o ancora ignota ma identificabile, aventi rilevanza mineralogica e culturale e suscettibili di indagine e studio da parte delle scienze naturali;

e) « collezione mineralogica »: l'insieme di campioni, rappresentativi di una specie o di una paragenesi, aventi un denominatore comune per provenienza o per appartenenza alla medesima classe chimico-fisica o per presenza di un medesimo elemento chimico o per tipo o modalità di

cristallizzazione o per personale criterio estetico, nonché per significato storico-scientifico, avente, come insieme, rilevanza mineralogica e culturale;

f) « beni mineralogici »: i campioni di minerali che, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* del presente comma, compresi o no tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico, scientifico e culturale;

g) « di interesse minerario »: i siti minerari classificati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera *h)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto concernenti attività antropiche, quali l'archeologia industriale, la storia dell'attività estrattiva e l'etnoantropologia.

CAPO II

RICERCA E PRELIEVO

Art. 2.

(Libertà di ricerca e di prelievo)

1. Considerata l'importanza culturale e scientifica e le esigenze di conservazione e incremento del patrimonio mineralogico nazionale, quale rilevante categoria di beni culturali naturalistici, anche ai sensi degli articoli 9, primo comma, e 33, primo comma, della Costituzione e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la ricerca e il prelievo di campioni di minerali, a scopo collezionistico, scientifico e didattico, sono liberi in tutto il territorio nazionale, in quanto strumenti di salvaguardia e di prima conservazione volti a sottrarre possibili beni culturali mineralogici alla distruzione ad opera dei normali agenti naturali o per attività antropiche distruttive e incompatibili con la loro conservazione.

2. L'attività di ricerca e prelievo è svolta alle condizioni e con le limitazioni di cui alla presente legge, nonché nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia.

Art. 3.

(Licenza di ricerca e di prelievo)

1. Allo scopo di regolamentare e di qualificare l'attività di ricerca e prelievo sul terreno, di garantire l'utilizzazione scientifica del materiale raccolto e di impedirne la dispersione, è istituita la « licenza di ricerca e prelievo », di seguito denominata « licenza ».

2. La licenza è rilasciata dal segretariato regionale del Ministero della cultura competente per territorio, a seguito di un esame-colloquio volto ad accertare l'idoneità tecnica del richiedente.

3. La licenza è personale, valida per cinque anni in tutto il territorio nazionale e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione di un'assicurazione personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile da rinnovare annualmente.

4. I minori devono essere accompagnati, nell'attività di ricerca, da persona fornita di licenza e sono posti sotto la sua diretta responsabilità.

5. Gli stranieri che intendono svolgere attività di ricerca nel territorio italiano devono essere accompagnati da un cittadino italiano munito di licenza e sono posti sotto la sua responsabilità.

Art. 4.

(Requisiti di idoneità)

1. La richiesta di rilascio della licenza deve contenere le generalità del richiedente e deve essere presentata, in carta semplice, alla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, di seguito denominata « soprintendenza ».

2. Il richiedente la licenza sostiene un esame-colloquio ai sensi dell'articolo 3,

presso la soprintendenza, diretto ad accertare i seguenti requisiti di idoneità:

a) capacità tecnica di riconoscimento a vista dei principali minerali e delle principali rocce esistenti nel territorio nazionale;

b) capacità tecnica di escavazione, sia per quanto concerne l'utilizzo di attrezzi manuali, sia per l'equilibrio idrogeologico complessivo e la stabilità del terreno oggetto dell'intervento di ricerca, sia per quanto riguarda le tecniche di ripristino ambientale, in particolare per la ricomposizione o ricostituzione dello strato umifero e del manto vegetale soprastante, eventualmente presenti, in special modo se fortuitamente danneggiati;

c) cognizioni almeno elementari di botanica e zoologia sufficienti ad evitare, nel corso dell'attività di ricerca e prelievo, negative interferenze con la flora e la fauna, stanziale e migratoria.

3. Costituiscono titoli utili ai fini del rilascio della licenza sia l'appartenenza a una associazione mineralogica, rappresentativa almeno a livello regionale e legalmente costituita, sia la pubblicazione, anche come coautore, di articoli o volumi di contenuto mineralogico o comunque afferenti alle scienze della terra, anche a carattere divulgativo.

Art. 5.

(Rilascio della licenza)

1. All'accertamento dell'idoneità e al conseguente rilascio delle licenze, nonché al rinnovo di quelle scadute per decorso del quinquennio, è preposta una commissione di livello territoriale regionale composta:

a) da un dipendente appartenente all'area dei funzionari, designato dalla soprintendenza, competente in materia di beni culturali naturalistici che la presiede o, in sostituzione, da un conservatore di mineralogia di un museo naturalistico rappresentativo in ambito regionale a livello universitario, regionale o civico, ovvero, in

mancanza, da un docente di mineralogia di un'università rappresentativa a livello regionale, dal presidente di un'associazione mineralogica legalmente costituita rappresentativa a livello nazionale o da un soggetto competente in materia di beni culturali mineralogici;

b) da un geologo designato dal dirigente dell'ufficio geologico regionale, competente in materia di beni mineralogici o da un esperto ambientale riconosciuto facente parte di commissioni tecniche in materia di territorio e ambiente;

c) da un rappresentante indicato dalle associazioni mineralogiche, legalmente costituite, più rappresentative a livello regionale o, in mancanza, da associazioni naturalistiche di pari requisiti.

2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce una volta all'anno presso la sede della soprintendenza per esaminare i richiedenti, allo scopo convocati, ed accertarne l'idoneità; decide a maggioranza semplice e della riunione redige apposito verbale. Il risultato dell'esame-colloquio è comunicato al richiedente entro trenta giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. La licenza, costituita da una tessera datata e numerata contenente le generalità e la fotografia del richiedente ritenuto idoneo, è rilasciata dal segretariato regionale del Ministero della cultura competente per territorio, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento positivo dell'idoneità, in modo gratuito, fatti salvi il rimborso dei costi di convocazione, produzione e comunicazione, le disposizioni vigenti in materia di bollo ed eventuali diritti di ricerca e visura. La licenza non può essere rilasciata ai soggetti richiedenti che abbiano subìto condanne con sentenze passate in giudicato per delitti contro il patrimonio o contro l'ambiente.

4. Avverso l'eventuale diniego di rilascio, che deve essere, comunque, adeguatamente motivato, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della cultura, entro trenta giorni, o in via giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

Art. 6.

(Ambiti territoriali di ricerca e di prelievo)

1. Tenuto conto che la ricerca e il prelievo possono essere effettuati dal ricercatore munito della licenza in differenti ambiti naturali aventi regimi giuridici diversi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nei fondi privati, per la ricerca e il prelievo è necessario il preventivo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale;

b) nelle aree demaniali dello Stato e nelle aree demaniali di competenza regionale, costituisce titolo valido il semplice possesso della licenza;

c) nelle aree oggetto di concessione di coltivazione di cava, costituisce titolo valido il possesso della licenza, ferma restando la necessità del consenso del concessionario. Sono, in ogni caso, escluse da qualsiasi attività di ricerca le torbiere;

d) nelle aree oggetto di concessione mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *d)* e *f)*, della presente legge, ove la concessione non sia decaduta, e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta l'autorizzazione del concessionario;

e) nelle aree di cui alle lettere *c)* e *d)*, nel caso in cui la concessione sia decaduta, è richiesta la sola autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale sul fondo, ai sensi di quanto indicato dalla lettera *a)*, e fermo restando che la ricerca e il prelievo riguardino campioni mineralogici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *d)* e *f)*.

2. Fatti salvi particolari accordi conclusi con i titolari dei diritti reali o con i concessionari di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, la proprietà del materiale rinvenuto e prelevato spetta al ricercatore.

3. Qualora il richiedente sia un centro istituzionale di ricerca, un museo pubblico

di qualsiasi livello, una società o consorzio di diritto privato, legalmente costituiti, statutariamente dediti ad attività concernenti le scienze della terra, convenzionati con enti pubblici di ricerca, a condizione che la convenzione contenga obbligatoriamente i criteri di attribuzione in proprietà del materiale rinvenuto a ciascuno dei soggetti convenzionati, l'assenso o l'autorizzazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 non possono essere negati e possono essere concordati solo tempi e modi dell'intervento di ricerca e prelievo.

Art. 7.

(Modalità e limiti della ricerca e del prelievo)

1. È vietata qualsiasi attività di ricerca e prelievo di campioni mineralogici e di ogni sostanza minerale in grotte o cavità naturali di origine carsica.

2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentito il prelievo di un quantitativo giornaliero, di interesse mineralogico, di peso non superiore a grammi 5 per persona ovvero di un unico campione di peso superiore a grammi 5, ferme restando le competenze in materia del locale distretto minerario.

3. Nel corso dell'attività di ricerca e di prelievo, e fatta salva la diversa previsione nel progetto di ricerca di cui all'articolo 11, è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, quali martelli, mazze del peso massimo di 5 chilogrammi, scalpelli, cunei, piccozze, picconi, badili e altri attrezzi, di lunghezza comunque non superiore a 1,60 metri.

4. Ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, nelle attività di ricerca e prelievo è sempre vietato l'uso di esplosivi.

5. Tenuto conto dell'estrema variabilità di peso specifico delle rocce matrici, contenenti le specie di interesse mineralogico, e della contemporanea impossibilità, sul terreno, di procedere ad attendibili valutazioni ponderali, è fatto obbligo al ricerca-

tore di effettuare un ragionevole e proporzionato prelievo, lasciando *in situ* una quantità di materiale di possibile interesse mineralogico sufficiente a testimoniarne le caratteristiche giaciturali e a permettere eventuali futuri prelievi.

Art. 8.

(Alienazione e trasferimento di proprietà)

1. Allo scopo di conseguire la massima diffusione delle conoscenze in campo geomineralogico per finalità di divulgazione scientifica nelle scuole e della consapevolezza del rilevante patrimonio mineralogico nazionale e tenuto conto che il commercio è un utile veicolo culturale, al ricercatore titolare di licenza è consentita, nel rispetto della normativa fiscale vigente, l'alienazione occasionale di campioni mineralogici da lui rinvenuti o provenienti da permuta o da acquisto, alla sola condizione che ne certifichi l'esatta provenienza e il legittimo possesso.

2. Nell'ipotesi di trasferimento di proprietà di singoli campioni mineralogici o di intere collezioni, che sono stati oggetto di notificazione da parte del Ministero della cultura in quanto di rilevante interesse pubblico, in conformità agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è fatto obbligo al proprietario di conformarsi agli articoli 59, 60, 61 e 62 del citato codice, affinché, se ritenuto opportuno, il Ministero possa esercitare, nei termini, il previsto diritto di prelazione.

CAPO III

UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE DEL MATERIALE PRELEVATO

Art. 9.

(Obbligo di relazione)

1. Allo scopo di assicurarne l'identificazione e garantire l'utilizzazione scientifica del materiale prelevato, ai ricercatori titolari di licenza è fatto obbligo di trasmet-

tere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al segretariato regionale del Ministero della cultura competente per territorio una relazione datata, numerata e sottoscritta contenente, oltre agli estremi della licenza, l'indicazione delle località di ricerca visitate e dei rinvenimenti di minerali effettuati, sia che si tratti di specie conosciute, sia che si tratti di specie ignote e in corso di identificazione ovvero ancora da esaminare.

Art. 10.

(Riservatezza)

1. A richiesta del ricercatore, la relazione annuale di cui all'articolo 9 e i dati in essa contenuti possono restare riservati, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. In caso di analisi e di studi e di conseguenti pubblicazioni, i dati concernenti il luogo, la data di rinvenimento e il nome del ricercatore devono essere resi noti, fatta salva la facoltà dell'autore del rinvenimento di mantenere riservati i propri dati personali.

3. Nel caso di inattività annuale o nel caso in cui non sia stato effettuato alcun rinvenimento, è fatto obbligo al ricercatore di inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una dichiarazione in tal senso al segretariato regionale del Ministero della cultura competente per territorio.

Art. 11.

(Ricerca e prelievo in territori vincolati. Progetto di ricerca e prelievo)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per territori vincolati si intendono tutte le porzioni di territorio assoggettate ad una specifica salvaguardia di particolari caratteristiche naturali.

2. Ai fini di cui alla presente legge, fanno parte dei territori vincolati quelli compresi nei piani paesaggistici, indipendentemente dalla loro specifica denominazione, e tutti i tipi di parchi e riserve naturali, di qualsiasi livello e specie, di cui agli articoli 10, comma 4, lettera *h)*, 134,

135, 142, 143, 144 e 145 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli enti locali territoriali inseriscono le singolarità geologiche o le aree costituenti significativi geotopi presenti nei rispettivi territori, nei piani regolatori generali (PRG) e loro varianti e nei piani particolareggiati conseguenti.

3. Tenuto conto che le ricerche e i prelievi e i conseguenti studi e indagini costituiscono incremento delle conoscenze geo-mineralogiche concernenti un determinato territorio, a qualsiasi titolo vincolato, e un rilevante incremento del suo valore culturale e naturalistico, l'autorizzazione alla ricerca e al prelievo può essere rilasciata anche nei territori vincolati di cui ai commi 1 e 2, previa presentazione di un adeguato progetto di ricerca e prelievo, di seguito denominato « progetto ».

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, a seguito della presentazione del progetto contenente gli elementi indicati al comma 5 del presente articolo, l'autorizzazione non può in alcun caso essere negata quando il richiedente è un centro istituzionale di ricerca o un museo scientifico pubblico di qualsiasi livello.

5. Il progetto deve contenere:

a) l'oggetto dettagliato della ricerca, le motivazioni del previsto prelievo nonché l'indicazione dell'interesse scientifico, collezionistico e museale e della destinazione finale dei campioni mineralogici rinvenuti;

b) l'ubicazione esatta della zona di ricerca, con l'indicazione planimetrica in scala non superiore a 1:25.000;

c) i tempi necessari previsti per la conclusione della ricerca;

d) il periodo dell'anno previsto, compatibilmente alle condizioni meteorologiche normalmente presenti nella zona;

e) il nome, il numero e la qualificazione delle persone partecipanti;

f) il tipo e l'ubicazione dell'alloggio utilizzato dalle persone di cui alla lettera *e)*;

g) i mezzi e i modi, meno invasivi possibile, ritenuti necessari e sufficienti per effettuare i lavori;

h) le tecniche e i mezzi previsti per il ripristino ambientale del sito, se alterato dopo l'intervento di ricerca e prelievo, garantendone comunque la stabilità e l'equilibrio idrogeologici;

i) l'indicazione quantitativa e l'ubicazione del materiale di possibile interesse mineralogico lasciato *in situ*.

6. A conclusione dell'attività di ricerca, eseguita in attuazione del progetto e da chiunque svolta, è redatta una relazione da trasmettere alla presidenza o alla direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato e, in copia, sia alla direzione del museo mineralogico o, in assenza, naturalistico più rappresentativo a livello regionale sia al segretariato regionale del Ministero della cultura competente per territorio.

7. Il progetto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione e riceve l'assenso o l'autorizzazione della presidenza o della direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato e, a cura di questa, il nulla osta degli altri enti, eventualmente coinvolti ad altro titolo. Qualora l'assenso della presidenza o della direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo sia stata conseguito, gli altri enti, eventualmente coinvolti, non possono più opporsi.

8. Il progetto può essere presentato anche dal ricercatore, alla sola condizione che questi sia fornito, da almeno due anni e senza aver subito alcuna sanzione ai sensi dell'articolo 13, della licenza.

9. Nel caso previsto dal comma 8, il progetto deve contenere i medesimi elementi indicati al comma 5 e deve essere sottoposto alle stesse condizioni. Tale progetto può essere respinto dall'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato con provvedimento adeguatamente motivato.

10. Avverso il diniego disposto ai sensi del comma 9 è ammesso ricorso, in conformità a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

11. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del progetto alla presidenza o direzione dell'ente preposto alla tutela del

vincolo gravante sul territorio interessato senza che questa si sia pronunciata, il progetto si intende comunque accolto e diviene efficace senza necessità di ulteriori nulla osta di altri enti.

Art. 12.

(Manutenzione e conservazione)

1. Ai sensi degli articoli 20, 21, 24, 25, 27, 28, commi 1, 2 e 3, 29, 30 e 31 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del punto 13, lettera *a)*, dell'allegato A annesso al medesimo codice, è fatto obbligo ai direttori dei musei naturalistici pubblici di qualsiasi livello e ai conservatori delle corrispondenti sezioni di mineralogia, ivi compresi i musei universitari, di provvedere alla manutenzione e alla conservazione dei singoli esemplari o delle collezioni loro affidati, mediante un'adeguata opera di periodica pulizia, anche con opportuni trattamenti chimici che si rendano necessari per la loro migliore conservazione e per il loro eventuale restauro.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai proprietari di esemplari o collezioni oggetto di notificazione del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 8.

CAPO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

(Sanzioni)

1. In caso di attività di ricerca e di prelievo sul terreno esercitate in mancanza della licenza o in assenza di rinnovo della stessa, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000, oltre che con la confisca del materiale eventualmente prelevato.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di ambiti territoriali di ricerca e di prelievo stabilite dagli articoli 6 e 11, il contravventore è punito con la sospensione della licenza per due

anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, oltre che con la confisca del materiale eventualmente prelevato.

3. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei limiti della ricerca e del prelievo stabiliti dall'articolo 7 e ove la fattispecie non costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000, oltre che con la sospensione della licenza per un anno e con la confisca del materiale eventualmente prelevato.

4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di alienazione e di trasferimento di proprietà stabilite dall'articolo 8 e ove la fattispecie non costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, fatto salvo quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. In caso di mancato adempimento di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 in materia di dichiarazioni e relazioni, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000, a seconda che si tratti di omissione in buona fede o con dolo.

6. In ogni caso, se per effetto della violazione degli articoli 3, 7, 8 e 12 il bene culturale naturalistico subisce un danno, il Ministero della cultura ordina al responsabile l'esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie al suo recupero e al suo restauro; in caso di inottemperanza all'ordine impartito, il medesimo Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, applicando, ove compatibile, il disposto dell'articolo 160 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Il materiale confiscato ai sensi del presente articolo, esaurita la sua funzione probatoria, è destinato alla sezione di mineralogia del museo mineralogico o naturalistico più rappresentativo a livello regionale.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura e sono devoluti ai musei mineralogici o naturalistici all'esclusivo fine dell'incremento delle collezioni mineralogiche.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Le disposizioni della presente legge non possono essere derogate, se non mediante espressa modificazione.